

Chiarimenti sui CronoTachigrafi e sulle carte tachigrafiche per una corretta informativa.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRONOTACHIGRAFI:

31 dicembre 2024

termine entro il quale tutti i veicoli **utilizzati nei trasporti internazionali**, di peso superiore a 3,5 tonnellate (dotati di **tachigrafo** analogico o digitale di prima generazione, **fino al 15 giugno 2019**), dovranno essere muniti dell'ultima generazione del tachigrafo: tachigrafo intelligente G2V2;

19 agosto 2025

termine entro il quale tutti i veicoli **utilizzati nei trasporti internazionali**, di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con **tachigrafo** intelligente di prima generazione (**quindi dal 15 giugno 2019**) dovranno essere dotati di tachigrafo di seconda generazione G2V2. **Tale obbligo vale solo per chi opera nel traffico transfrontaliero;**

1 luglio 2026

anche i **veicoli commerciali** con peso massimo tra **le 2,5 e le 3,5 tonnellate** che effettuano **trasporti internazionali** dovranno essere equipaggiati con **tachigrafo** intelligente di seconda generazione G2V2.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARTE TACHIGRAFICHE

(registrazione di 56 giorni)

Agli obblighi di sostituzione del cronotachigrafo si aggiunge una disposizione generale che riguarda, invece, **tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo** (sia analogico che digitale di ogni generazione):

l'obbligo di dimostrare l'attività svolta nei 56 giorni precedenti (oggi sono 28 giorni) nell'ambito dei controlli su strada (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall'art. 2 del Regolamento UE 1054/2020).

Tale obbligo entra in vigore dal **31 dicembre 2024**.

Le **carte tachigrafiche** attualmente in circolazione sono di due tipologie e tutte di **generazione 2**. La tipologia è riconoscibile attraverso i seguenti codici di omologazione presenti sul retro delle carte:

- le carte gen2v1 recano il codice: E 3 1003 , *possono consentire* la registrazione di 56 o più giorni di attività, **ma la situazione può variare in base all'uso** che della carta viene fatto in relazione allo svolgimento dell'attività. Infatti, se risulta necessario agire con l'inserimento manuale di parametri aggiuntivi, questi potrebbero saturare lo spazio di memoria e non rendere disponibili i dati per tutte le giornate da documentare.

· le carte gen2v2 (rilasciate a partire dal 21 luglio 2023) recano il codice: E 3 1004.

Le carte **gen2v2**, di ultima generazione, **GARANTISCONO** di norma la registrazione corretta dei dati oggetto del controllo esteso ai 56 giorni di attività.

In linea generale si può affermare che **i conducenti più esposti al rischio di saturazione della memoria (nelle carte gen2v1) sono quelli che effettuano con frequenza attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci**, in quanto la registrazione intensiva di queste attività potrebbe arrivare a saturare la memoria, con il rischio di non poter esibire gli ultimi 56 gg di attività e di dover ricorrere alle stampe.

In sintesi si può, dunque, ritenere che la stampa dei dati di guida può non rivelarsi indispensabile, se è possibile verificare che la propria carta (indipendentemente dalla tipologia) già contiene la registrazione degli ultimi 56 giorni.

Poiché ciò può variare in funzione dell'uso che il conducente ne fa nel corso della propria attività lavorativa, **ancor prima di pensare ad una sostituzione**, il titolare può verificare lo stato dei dati presenti sulla propria carta e se coprono già i 56 giorni previsti non ha bisogno di sostituire la carta o di munirsi di stampe.

In ogni caso si ribadisce che non sussiste nessun obbligo normativo di sostituzione delle carte.

Si sottolineano ancora due importanti elementi per la corretta gestione delle carte e conservazione dei dati:

1. pur dotandosi di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell'attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge. La nuova carta, infatti, inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti. Questo comporta necessariamente che prima della restituzione alla Camera della carta precedente, i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.
2. come regola generale uno scarico frequente e regolare dei dati delle carte, consente di avere sempre dati disponibili per gli usi richiesti dalla legge.

Alla luce di quanto espresso le situazioni in cui si rende necessaria una sostituzione potrebbero essere limitate; le informazioni della presente comunicazione hanno lo scopo di indirizzare l'utenza nella valutazione più corretta circa la necessità di sostituire la carta o di munirsi di stampe, se non dispone dell'ultima generazione.

Conseguentemente, su richiesta dell'interessato, la Camera potrà già procedere con il rilascio di una nuova carta in modalità "rinnovo per modifica dati" che sarà ceduta dietro pagamento del diritto di segreteria vigente. In parallelo InfoCamere disporrà una specifica sotto-causale per identificare la fattispecie.

Al riguardo si ricorda, inoltre, che l'interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova carta e la contestuale restituzione della carta precedente, in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.